



COMUNE DI OULX
(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 E TARIFFE TARI 2022.

L'anno **duemilaventidue addì tre del mese di maggio** alle ore **18.00** nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID 19.

All'inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	DE MARCHIS Paolo	Presidente	X	
2.	TERZOLO Andrea	Sindaco	X	
3.	ALLEMAND Alain	Consigliere	X	
4.	DANNE Ivana	Consigliere	X	
5.	PETRILLI Virgilio	Consigliere		X
6.	TIBERI Irene	Consigliere	X	
7.	GUIGUET Maicol	Consigliere	X	
8.	ARLAUD Luca	Consigliere	X	
9.	DONINI Mauro	Consigliere	X	
10.	CASSI Mauro	Consigliere	X	
11.	GRECO Giuseppe	Consigliere	X	
12.	PEROZZO Marco	Consigliere	X	
13.	MULAS Patrizia	Consigliere	X	

E' presente l'Assessore Esterno sig.ra MUSSO Carla Maria.

Assiste il Segretario Comunale dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della [Legge 147/2013](#), comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: [deliberazione 363/2021/R/RIF](#)), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: [deliberazione 459/2021/R/RIF](#));
- con la [determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021](#), recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la [deliberazione 363/2021/r/rif](#) (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: [determina 02/DRIF/2021](#));
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;

VISTO in particolare il comma 5-quinquies dell'articolo 3 con il quale il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che **pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile**";

DATO ATTO che tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani");

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), da ultimo differito ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022";

DATO ATTO che regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI e, parimenti la proposta di PEF, devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare per le tariffe della TARI dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019];

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 redatto e trasmesso in data 22 aprile 2022, prot. n. 3501, dall'Ente territorialmente competente (Consorzio Ambiente Dora Sangone) comprensivo di relazione di accompagnamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

TENUTO CONTO che le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#);

DATO ATTO che il nuovo MTR-2 definito da ARERA con Deliberazione 363/2021/R/Rif prevede l'utilizzo dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A);

CONSIDERATO CHE il 31 dicembre 2021 il Mef ha pubblicato le linee guida per la determinazione dei fabbisogni standard relativi all'anno 2022 e ha evidenziato che: "*[...] i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente*";

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#), di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge n. 124/2019](#), è fissato dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani;

ATTESO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione in data 30.06.2021 con deliberazione n. 20 ha provveduto all'approvazione delle modifiche del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e che l'art. 25 prevede la TARI debba essere riscossa in due rate aventi scadenza:

- **1 rata scadenza 16 giugno acconto;**
- **2 rata scadenza 16 dicembre saldo/conguaglio;**

ATTESO inoltre che, ai sensi dell'art. 8 comma 8, del regolamento "Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse";

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che sono stati rilasciati il parere favorevole del proponente e di regolarità contabile ed il parere del Revisore del Conto ai sensi art.49 comma I T.U. 267/00;

Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando l'intero dibattito;

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

presenti	n. 12
astenuti	n. =
votanti	n. 12
voti favorevoli	n. 12
voti contrari	n. =

Ciò premesso il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 redatto e trasmesso dall'Ente territorialmente competente (Consorzio Ambiente Dora Sangone) comprensivo della relazione di accompagnamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A) che dovrà essere da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
3. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI così come indicate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del [D.Lgs 504/1992](#), nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Torino, pari al 5%;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.15 bis del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (dall'anno di imposta 2020 le delibere ed i regolamenti ...omissis...acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 , a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno).

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti	n. 12
astenuti	n. =
votanti	n. 12
voti favorevoli	n. 12
voti contrari	n. =

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La seduta del C.C. termina alle ore 19,05 circa.

^=^=^=^=^=^=^

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i:

a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 22.04.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANGONE Lucia
Firma apposta digitalmente sulla proposta

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA

parere in merito alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Oulx, 22.04.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANGONE Lucia
Firma apposta digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 18 del 03 MAGGIO 2022

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente